

(Codice interno: 378882)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1386 del 25 settembre 2018

Approvazione dello schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità presso le sedi venete dell'Agenzia per le entrate.*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva uno schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, destinato a disciplinare le modalità di assunzione presso l'Agenzia delle entrate di lavoratori disabili iscritti all'elenco di cui alla legge n. 68/99.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" stabilisce che, dal momento in cui un datore di lavoro abbia in organico un certo numero di lavoratori, lo stesso sia obbligato ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori riconosciuti disabili, ai quali siano state diagnosticate e certificate forme di invalidità.

La stessa legge individua le modalità, gli strumenti e le procedure più idonei per favorire l'inserimento lavorativo di tali persone, in modo che le assunzioni avvengano per posti di lavoro adatti alle loro capacità.

Tra tali strumenti, l'art. 11, comma 1, della citata legge consente agli uffici competenti di sottoscrivere una convenzione con i datori di lavoro tenuti all'assunzione di disabili, in cui si concorda un programma finalizzato a far giungere con una certa gradualità il datore di lavoro all'ottemperanza degli obblighi di assunzione di personale disabile.

Sottoscrivendo la suddetta convenzione è possibile anche derogare alla prescrizione che stabilisce che entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di personale disabile il datore di lavoro provveda ad ottemperare allo stesso: potranno pertanto essere concordati con gli uffici competenti dei termini più lunghi, per permettere un'adeguata ricerca dei profili professionali idonei all'inserimento in azienda e procedere, di conseguenza, ad assunzioni che possano essere stabili e durature.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, i modelli di convenzione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 68/99 - compreso pertanto lo schema di convenzione di programma - sono da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

I modelli attualmente in uso sono stati approvati con DGR n. 3069 del 21 ottobre 2008.

In attesa di un'integrale rivisitazione dei suddetti modelli - necessaria per rendere gli stessi conformi alle recenti novità normative contenute nei decreti attuativi del Jobs act, nonché al nuovo assetto istituzionale seguito alla Legge Delrio, si propone di approvare uno schema di convenzione ex art. 11, comma 1, della legge n. 68/99, da utilizzare esclusivamente con l'Agenzia delle Entrate.

Detto ente di diritto pubblico ha richiesto assistenza agli uffici competenti per poter ottemperare alla legge n. 68/99, avendo l'obbligo di assumere, nelle sedi ubicate nel territorio della Regione del Veneto, n. 82 dipendenti disabili.

Lo schema tipo di convenzione di programma attualmente utilizzato presso gli uffici del collocamento mirato presso i Centri per l'impiego - e approvato dalla citata DGR n. 3069/2008 - non risulta infatti adatto a gestire un programma così importante di assunzioni da parte di un ente pubblico.

Le ulteriori ragioni dell'opportunità di approvare uno schema di convenzione ad uso esclusivo dell'Agenzia delle Entrate stanno nell'intenzione, manifestata dalla stessa, di regolarizzare in tempi brevi la propria situazione in ordine agli obblighi della legge n. 68/99 e nel fatto che, dall'entrata in vigore della legge n. 68/99, non vi è mai stata la sottoscrizione di una convenzione a valenza regionale per la copertura degli obblighi di assunzione, riferibile a sedi situate in più province del Veneto.

La convenzione, il cui schema è contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, viene sottoscritta dalla Regione, in base a quanto previsto all'art. 6 della Legge n. 68/99, dato che non vi è altro soggetto che la norma riconosca competente, a livello regionale, in materia di collocamento mirato.

La Regione, dopo la sottoscrizione della convenzione, incaricherà gli uffici dell'ente Veneto Lavoro dell'esecuzione di quanto previsto nella convenzione stessa.

È prevista per la convenzione una durata di 5 anni, entro i quali l'Agenzia delle Entrate dovrà ottemperare pienamente agli obblighi della legge n. 68/99.

La convenzione regola le modalità di individuazione del personale da inviare per l'assunzione presso l'Agenzia delle Entrate e descrive, inoltre, la tipologia di assunzione concordata tra la Regione del Veneto e l'Agenzia stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il D.P.R. 10.10.2000 n. 333;

VISTI i D.lgs. n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015;

VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 16

VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Convenzione di Programma per l'ottemperanza agli obblighi di assunzione di personale disabile (art. 11, comma 1, L. 68/99)", (**Allegato "A"**) da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Agenzia delle Entrate;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione della convenzione allegata, nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando schema di convenzione;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Convenzione allegata al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR nr. 1386 del 25 settembre 2018

pag. 1 di 4

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L'OTTEMPERANZA AGLI
OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DISABILE (ART. 11, COMMA 1, L. 68/99)****TRA**

La Regione del Veneto CF 80007580279, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Lavoro, _____, nato a _____ il _____, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____

E

L'Agenzia delle Entrate (CF 06363391001), sede di Venezia, di seguito denominata datore di lavoro, nella persona del Direttore regionale dott. _____, nato a _____ il _____ autorizzato con _____

Premesso che:

Sulla base del prospetto informativo di cui all'art. 9 della Legge n. 68/99, che l'Agenzia ha presentato aggiornato al 31.12.2017, risulta che, per essere ottemperante alla legge n. 68/99, il datore di lavoro deve provvedere ad assumere nelle sedi operanti nel territorio della Regione del Veneto n. 84 lavoratori iscritti all'elenco del collocamento mirato.

Alla data di sottoscrizione della presente convenzione, gli obblighi di assunzione di personale disabili a cui è tenuto il datore di lavoro risultano essere pari a n. 82, a seguito dell'assunzione di 2 disabili effettuata nel corso del 2018 presso la sede di Padova.

L'art.11 della L. n. 68/99 prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione di personale disabile, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla norma.

L'utilizzo di tale strumento favorisce la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di favorire per i lavoratori con disabilità un avviamento confacente alle loro caratteristiche professionali e personali e, per il datore di lavoro, una sostenibile progressione quali/quantitativa degli inserimenti e un'ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone interessate.

Per tutta la durata della suddetta convenzione e per le quote in essa previste, il datore di lavoro è considerato ottemperante agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99, purché rispetti l'articolazione temporale degli inserimenti prevista.

Il datore di lavoro ha attualmente in corso due convenzioni di programma: una sottoscritta con gli uffici del collocamento mirato dei Centri per l'impiego di Padova e una con quelli di Vicenza, che scadranno rispettivamente il 31.12.2019 e il 31.12.2018, per l'assunzione complessiva di 25 disabili.

si conviene quanto segue:**Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 68/99 al fine dell'attuazione di un programma mirante alla progressiva e completa copertura della quota d'obbligo.

Art. 2 Sedi di inserimento lavorativo

Le n. 82 persone con disabilità che verranno assunte saranno inserite nell'organico delle seguenti sedi dell'Agenzia delle Entrate:



662F1b9e



ALLEGATO A DGR nr. 1386 del 25 settembre 2018

pag. 2 di 4

SEDE	Numero di assunzioni da effettuare
Belluno	6
Padova	12
Rovigo	5
Treviso	11
Venezia	30
Verona	8
Vicenza	10

Art. 3 Profilo professionale delle persone con disabilità da inserire

Tutte le assunzioni previste in convenzione saranno effettuate per il profilo professionale di “Addetto alle funzioni di segreteria” (CP 2011 4.1.1.) con le mansioni riconducibili alla seconda Area F1 profilo professionale operatore - CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per il cui accesso è necessario il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Nelle richieste di avviamento saranno esplicitati nel dettaglio i requisiti di accesso in linea con quanto previsto dall'allegato A del CCNI Agenzie Fiscali 2002-2005 in relazione alle specifiche caratteristiche e attività professionali di operatore.

Art. 4 Articolazione temporale degli inserimenti

Le assunzioni devono avvenire nel tempo massimo di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione di programma e dovranno essere effettuate osservando la seguente articolazione temporale:

Sedi	2018	2019 I sem	2019 II sem	2020 I sem	2020 II sem	2021 I sem	2021 II sem	2022 I sem	2022 II sem	2023 I sem
Belluno	1	1	2	1	1	-	-			
Padova	1	2	1	2	2	2	2			
Rovigo	1	1	1	1	1	-	-			
Treviso	2	2	2	2	1	1	1			
Venezia	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Verona	1	1	1	1	2	1	1			
Vicenza	1	1	1	1	1	2	1	1	1	

Art. 5 Modalità di individuazione e di avviamento dei lavoratori

1. Il Datore di lavoro presenta richiesta di avviamento al Centro per l'impiego del capoluogo, indicando il numero delle assunzioni che saranno effettuate per **le sedi** e i particolari requisiti richiesti.
2. Il Centro per l'impiego dovrà formulare la graduatoria secondo criteri al momento vigenti e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate comunicando un numero di candidati al massimo triplo rispetto alla richiesta, avendo cura di evitare, all'approssimarsi della saturazione delle scoperture, un numero di candidati superiore al residuo assorbibile in base alla Tabella di cui al punto 4;
3. Il datore di lavoro convocherà i candidati per effettuare una prova di idoneità e, svolta la prova, presenterà richiesta di avviamento nominativo del/i candidato/i idoneo/i, rispettando l'ordine di graduatoria, anche oltre al numero indicato nella richiesta di avviamento e fino a concorrenza del numero di assunzioni da effettuare.
4. Il personale disabile in eccedenza rispetto alla richiesta di avviamento sarà computato ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso non vi siano candidati che superano la prova di idoneità o risultino in numero insufficiente alla richiesta di avviamento, l'Agenzia provvede a segnalarlo al Centro per l'Impiego interessato che procederà inviando nuovi candidati ai posti di lavoro, come definito al precedente punto 2.



662F1b9e



Art. 6 Modalità di assunzione

Il datore di lavoro, a seguito del rilascio del nulla osta da parte del Centro per l'impiego competente rispetto alla sede di lavoro, provvede ad assumere il lavoratore disabile individuato con contratto di lavoro a tempo indeterminato applicando tutte le previsioni del Contratto collettivo applicato.

Art. 7 Servizi di consulenza e tutoraggio

La Regione del Veneto si impegna, tramite Veneto Lavoro, ad attivare forme di consulenza e tutoraggio dei percorsi lavorativi dei lavoratori inseriti, nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Le convenzioni di programma ex art. 11 della Legge n. 68/99 sottoscritte con le Province di Padova e Vicenza attualmente in corso sono da ritenersi superate e assorbite dalla presente convenzione;
2. lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro e verranno realizzate verifiche comuni tra le Parti con cadenza almeno annuale;
3. con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. n. 68/99;
4. nell'eventualità che nel periodo di validità della convenzione, il datore di lavoro debba provvedere a nuovi inserimenti di disabili, per incremento della dotazione organica o per cessazioni di rapporti di lavoro di disabili presenti nelle sedi dell'Agenzia, si procederà agli inserimenti con le modalità previste in convenzione, concordandone i tempi di attuazione;
5. qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, si configurino come ipotesi di diminuzione degli obblighi di assunzione di personale disabile per il datore di lavoro, verrà aggiornata la programmazione degli inserimenti rimanenti;
6. per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

Art. 9 Durata

L'efficacia della presente convenzione, firmata digitalmente, decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal programma di cui all'art.4, salve le variazioni di cui all'art.8.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative alle attività riconducibili alla presente Convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 11 Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.



662f1b9e



ALLEGATO A DGR nr. 1386 del 25 settembre 2018

pag. 4 di 4

Art. 12 Oneri Finanziari

Le Parti si danno atto che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 13 Imposta di bollo e rinvio

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 161/86.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto, _____

Per il Datore di lavoro – Agenzia delle Entrate _____



662f1b9e

